



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

EMENDAMENTI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

EM/SUBEM estratti: 16 /

Progetto di Legge N° 168

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

Milano, 14/06/2021

**TEMP 2****PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: e)

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “cinque anni dall’efficacia della deliberazione assunta” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni dall’efficacia della deliberazione assunta”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a ridurre a 3 anni il termine massimo che i Comuni, con deliberazione consiliare, possono prevedere per la presentazione della richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 e dell'articolo 32, comma 3 bis, della l.r. 12/2005, al fine di accelerare i tempi di recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:36
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**TEMP 4****PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: l)

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “entro altro termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro altro termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a tre anni”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a ridurre a tre anni il termine massimo che i Comuni, con deliberazione consiliare, possono prevedere per l'approvazione del progetto di rigenerazione, ovvero l'avvio delle procedure per la messa all'asta, l'alienazione o il conferimento a un fondo degli immobili di proprietà degli enti pubblici, in luogo del previsto termine massimo di cinque anni.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:37
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: m)

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “11 ter. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già assunto la deliberazione consiliare di cui al primo periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente comma, al fine di” sono sostituite dalle seguenti: “11 ter. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già assunto la deliberazione consiliare di cui al primo periodo del comma 1 si applicano le disposizioni della presente normativa, fatta salva la facoltà di aggiornare la medesima deliberazione al fine di:”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a chiarire l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” anche ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbiano già assunto la deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 40 bis della l.r. 12/2005, facoltizzando gli stessi Comuni ad aggiornare la deliberazione per le finalità indicate.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:38
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**TEMP 6****PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: m)

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già adottato la deliberazione consiliare di cui al sesto periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente comma.” sono sostituite dalle seguenti: “11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già adottato la deliberazione consiliare di cui al sesto periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione. In alternativa la stessa si ritiene integrata con le disposizioni della presente normativa.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a stabilire l'automatico aggiornamento della deliberazione di cui al sesto periodo del comma 1 con le disposizioni di cui alla legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, in assenza di espresso aggiornamento della deliberazione stessa da parte del Comune interessato.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:39
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio)”” sono sostituite dalle seguenti “1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto ad ampliare il termine entro il quale i Comuni individuano gli immobili che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio)”, risultano dismessi e causano criticità, stabilendo il termine del 31 dicembre 2021 in luogo dei previsti quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:39
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 1

Il progetto di legge viene emendato aggiungendo dopo l'articolo 1 il seguente:

Articolo 1 bis**(Modifica Legge Regionale 2 aprile 2021 , n. 4 - Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo)**

1. Alla legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 – (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo) è apportata la seguente modifica:
alla lettera a) dell'articolo 8 le parole 'sono prorogate fino al 30 giugno 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'sono prorogate fino al 31 dicembre 2021'.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si attua un ulteriore meccanismo di proroga sui termini stabiliti in prima istanza dal comma 2 dell'articolo 28 della Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:40
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21



PROGETTO DI LEGGE N.168

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
dopo le parole “In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al precedente periodo, la verifica sulla perizia si intende assolta con esito positivo.” sono aggiunte le seguenti “I comuni possono comunque e in qualunque momento, con periodicità annuale, deliberare con delibera di consiglio comunale l’aggiornamento degli immobili dismessi di cui al presente articolo, anche tenendo conto delle richieste con perizie asseverate giurate da parte dei privati, ai fini del riconoscimento dell’immobile dismesso e per l’applicazione della presente disciplina. Tali deliberazioni annuali dovranno comunque fare riferimento agli immobili che risultano dismessi e causano criticità da almeno un anno dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a prevedere la possibilità di un aggiornamento annuale, mediante deliberazione consiliare, degli immobili dismessi che causano criticità, anche tenendo conto delle richieste dei privati mediante perizie asseverate giurate.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:50:41
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21
DE ROSA Massimo Felice (M5S), 14/06/2021 11:30:59

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole "aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira ad estendere a tutti i Comuni lombardi la possibilità di individuare, mediante deliberazione consiliare, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'art. 40 bis, eliminando il discrimine dimensionale in forza del quale tale facoltà viene riconosciuta solo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:51:06
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.” sono sostituite dalle seguenti “in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, urbanistica e ambientale.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a prevedere che la facoltà di individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'articolo 40 bis possa essere attivata dai Comuni anche per motivate ragioni di tutela urbanistica ed ambientale, oltre che paesaggistica.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:51:07
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:

le parole “entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo,” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2021, possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo,”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto ad ampliare il termine entro il quale i Comuni possono individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'art. 40 bis, stabilendo il termine del 31 dicembre 2021 in luogo dei previsti quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:51:08
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:35
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:22
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:02:23
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:17:21

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio.” sono sostituite dalle seguenti “gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico, sociale ed edilizio, attestando l'interesse pubblico per le finalità della rigenerazione urbana.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto ad ampliare il novero degli aspetti che causano criticità, comprendendo anche il degrado sociale, nonché a specificare che la deliberazione consiliare in oggetto debba attestare l'interesse pubblico per le finalità della rigenerazione urbana.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:51:08
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:55
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:46
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:03:03
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:18:26

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "E' ammessa un'unica delibera che individui sia gli immobili che le aree escluse di cui al presente comma."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a specificare che le deliberazioni con cui si individuano gli immobili e le aree escluse vengano approvate in un'unica soluzione, mediante il medesimo atto.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:51:09
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:55
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:46
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:03:03
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:18:26

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: f)

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “in misura percentuale tra il 10 per cento e il 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti “in misura percentuale minima del 5 per cento fino ad un massimo del 25 per cento”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a ridurre al 5 per cento la misura percentuale minima degli incrementi dei diritti edificatori riconosciuti ai sensi del comma 5 dell'art. 40 bis della l.r. 12/2005 per gli interventi sugli immobili dismessi con criticità, ridefinendo la forchetta dei bonus volumetrici rispetto alla prevista riformulazione del comma 5, consentendo pertanto ai Comuni di determinare con deliberazione del consiglio comunale un incremento più contenuto rispetto al minimo stabilito nella riformulazione medesima.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:57:23
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:55
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:46
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:03:03
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:18:26

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Articolo: 1
Comma: 1
Lettera: f)

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 è modificata come segue:
le parole “si applica un incremento nella misura del 20 per cento. I medesimi interventi” sono sostituite dalle parole “si applica un incremento fisso nella misura del 10 per cento. I medesimi interventi possono essere inoltre esentati”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto

- - a ridurre al 10 per cento, in luogo del previsto 20 per cento, l'incremento ex lege dei suddetti diritti edificatori applicabile al caso di mancata determinazione della percentuale di incremento degli stessi;
- - a rendere facoltativa, in luogo del previsto automatismo, l'esenzione dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, assegnando ai Comuni una discrezionalità in merito.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 10:57:23
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 10:58:55
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:00:46
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:03:03
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:18:26

**PROGETTO DI LEGGE N.168**

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 1

Il progetto di legge viene emendato aggiungendo dopo l'articolo 1 il seguente:

Articolo 1 bis (Modifica al comma 10 dell'articolo 40 bis della l.r. 12/2005).

Alla legge regionale 11 marzo 2005, N. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

il comma 10 dell'articolo 40 bis è sostituito come segue "I comuni, mediante delibera del consiglio comunale, possono deliberare che gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo siano realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a rendere facoltative le deroghe alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari, in luogo del previsto automatismo connesso agli interventi di rigenerazione di cui all'articolo 40 bis.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 11:12:57
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 11:17:41
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:18:36
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:20:25
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:22:02
DE ROSA Massimo Felice (M5S), 14/06/2021 11:32:09



PROGETTO DI LEGGE N.168

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 1

Il progetto di legge viene emendato aggiungendo dopo l'articolo 1 il seguente:
"Articolo 1 bis (Modifica al comma 10 dell'articolo 40 bis della l.r. 12/2005).
Alla legge regionale 11 marzo 2005 , N. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:
il comma 10 dell'articolo 40 bis è modificato come segue:
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le deroghe di cui al precedente periodo non sono ammesse in relazione alle superfici permeabili".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira ad escludere l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 40 bis, comma 10, alle superficie permeabili.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firme

PILONI Matteo (PD), 14/06/2021 11:12:58
ROZZA Maria (PD), 14/06/2021 11:17:41
PONTI Pietro Luigi (PD), 14/06/2021 11:18:36
BOCCI Paola (PD), 14/06/2021 11:20:25
BUSSOLATI Pietro (PD), 14/06/2021 11:22:02